



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese

Accordo Quadro Operativo

tra

ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata "ICE-Agenzia", con sede in Roma, Via Liszt, n. 21, nella persona del Direttore Generale, Dottor Roberto Luongo,

e

Confederazione AEPI – Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, di seguito denominata "AEPI", con sede in Roma, Via Antonio Gramsci n.34, C.F. 97977950589, ai fini del presente accordo rappresentata dal rappresentante legale e Presidente, Sig. Cosimo Dinoi,

premessato che

- l'ICE-Agenzia, istituita dall'art. 14, cc.17-27, DLn.98/2011, convertito con L.n..111/11, come sostituito dall'art. 22.c.6 DL 201/11 convertito – con L.214/11, come modificato dall'art.2 del DL 104/2019 convertito con L.132/2019, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- AEPI, che rappresenta in Italia oltre 310mila piccole e micro imprese e 13mila professionisti, ha tra i propri obiettivi statutarî quello di dare una voce unica alla rappresentanza istituzionale vedendo da sempre nell'internazionalizzazione e nei mercati esteri concreti strumenti di crescita economica per le imprese aderenti;
- ICE-Agenzia nello svolgimento delle proprie attività opera in stretto raccordo, tra gli altri, con le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati ai temi da essa presidiati;
- AEPI, nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali ed associativi, ha come principio fondante della propria azione quello di strutturare una rete di collegamenti istituzionali in grado di far da motore al modello produttivo italiano fornendo un supporto concreto alle piccole e micro imprese, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni di particolare beneficio e rilevanza per le associazioni aderenti;
- ICE-Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie di servizio e supporto alle imprese, ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e

commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, loro consorzi e raggruppamenti – ed opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali;

- AEPI, con l'obiettivo di ampliare la propria azione in tema di crescita nei mercati esteri, nella giornata dell'8 giugno 2020 ha sottoscritto a Roma il "Patto per l'export" attraverso il quale si vuole privilegiare una comune azione di Governo, sindacati ed imprenditoria per dare nuovo slancio al mondo delle esportazioni in una logica di unione delle azioni con una particolare attenzione alla salvaguardia, allo sviluppo, alla promozione e al commercio dei prodotti a marchio italiano;
- le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, in particolare, nell'ambito dei processi di internazionalizzazione, e stipulare un accordo che definisca il quadro generale della collaborazione, rinviando la regolamentazione specifica delle singole attività, con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici, ad appositi Accordi attuativi;
- Le Parti intendono attivarsi attraverso una concreta e fattiva cooperazione istituzionale per generare competenze, capacità di promozione e miglior impiego delle risorse professionali;
- AEPI intende predisporre una formazione sull'internazionalizzazione per le imprese sue associate al fine di fornire loro una conoscenza degli strumenti necessari, sviluppata attraverso professionisti interni al sistema confederale ed aperta alla fattiva collaborazione di ICE-Agenzia;
- Il presente accordo trova ulteriore base programmatica e sostanziale in quanto disposto dall'art. 72 della L. 24 aprile 2020 n. 27, convertente in Legge il DL Cura Italia e recante "Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese";

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Obiettivi

ICE-Agenzia e AEPI si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, per l'attuazione di azioni comuni volte a sostenere e orientare i professionisti e le imprese aderenti ad AEPI verso i mercati esteri, attraverso attività di carattere informativo, formativo, consulenziale, anche nella forma di un sistema efficace di servizi reali ai soggetti interessati.

Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.

La collaborazione si concretizzerà attraverso:

- lo scambio di informazioni, dati ed analisi di mercato utili a orientare l'attività dei due Enti a sostegno delle PMI;
- l'individuazione delle misure volte a favorire la competitività delle PMI nei mercati esteri, in particolare in ambito formativo e informativo.

Art. 4- Impegni di ICE-Agenzia

ICE-Agenzia si impegna, secondo modalità che saranno concordate in separato atto e specificatamente definite con congruo anticipo a:

1. Partecipare a convegni di presentazione ed eventi divulgativi proposti da AEPI, in numero massimo di 10 in un biennio, con l'intervento di personale ICE che presenterà i servizi e le attività che l'Agenzia offre a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende e dei professionisti;
2. Fornire attività formative a favore:
 - dei quadri AEPI (Coordinatori Regionali e Provinciali) con l'organizzazione di incontri formativi di carattere generale sulle opportunità offerte dall'Agenzia, in numero non superiore a 5 in un biennio. La programmazione, progettazione e quotazione degli incontri sarà conseguente alle richieste pervenute da AEPI e seguirà le modalità di offerta dei servizi formativi dell'Agenzia
 - delle aziende aderenti al sistema confederale AEPI con l'organizzazione di incontri formativi di carattere specialistico su mercati/tematiche di settore, in numero non superiore a 5 in un biennio. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, la programmazione, progettazione e quotazione degli incontri sarà conseguente alle richieste pervenute da AEPI e seguirà le modalità di offerta dei servizi formativi dell'Agenzia;
1. Dare informativa della stipula dell'Accordo e attivare un flusso informativo costante sul proprio sito Internet, attraverso lo scambio di link con AEPI volto a stimolare la reciproca conoscenza.

Art. 5 - Impegni della Confederazione AEPI

AEPI si impegna a:

1. Diffondere con ogni mezzo utile la conoscenza del presente accordo presso le proprie sedi territoriali e ad ogni soggetto con il quale è in rapporto al fine di promuovere lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione;
2. Segnalare ad ICE-Agenzia, attraverso manifestazioni di interesse pervenute dalle unità territoriali interessate alle attività informative e formative, le aziende che abbiano sviluppato interesse ai processi di internazionalizzazione;
3. Attivare un flusso di informazioni costante sul proprio sito Internet attraverso lo scambio di link con ICE-Agenzia, volto a stimolare la reciproca conoscenza;
4. Organizzare in diverse città italiane convegni di presentazione con i propri associati ed associandi sulla base di interessi condivisi, ai quali sarà invitato a partecipare personale di ICE-Agenzia.

Art. 6 – Aspetti finanziari e di programmazione

1. La partecipazione ai convegni di presentazione di cui all'Art. 4 punto 1 sarà svolta dall'ICE-Agenzia a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di missione debitamente giustificate.
2. Le attività indicate all'art.4, punto 2, rispondono a richieste di servizi formativi da parte di AEPI che saranno raccolte dall'ICE-Agenzia di Roma. A seguito di una prima analisi di fattibilità, verrà predisposto il relativo preventivo di spesa che potrà includere l'apporto di professionisti esterni e/o della struttura estera di ICE-Agenzia e sarà composto da costi vivi e corrispettivi. Qualora accettati dalla richiedente AEPI, costi e corrispettivi preventivati saranno a carico della stessa.
3. L'individuazione e la programmazione di attività congiunte verranno definite da un comitato paritetico, per il quale ogni Parte designerà il o i propri referenti. Il comitato si riunirà (anche in modalità virtuale, se ritenuto opportuno) almeno una volta l'anno.

Art. 7 - Durata, modifiche e recesso

Il presente Accordo ha durata di due anni, a partire dalla data di sottoscrizione. Entro 3 mesi dalla data di scadenza, le Parti si impegnano a verificare i risultati raggiunti, al fine di valutare l'efficacia dell'accordo operativo per un eventuale rinnovo. E' escluso il rinnovo tacito.

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e di comune accordo, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse.

Le parti potranno recedere dal presente Accordo, con preavviso di almeno 60 giorni, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, senza onere tra le Parti e fatte salve le attività eventualmente in corso.

Art. 8 - Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione del presente accordo ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza od in contatto con esso.

Art. 9 – Oneri

Ogni parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Accordo.

Art. 10 – Adempimenti in materia di riservatezza

Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso delle altre Parti o per obbligo di legge. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche RGPD), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione, quali autonomi Titolari del trattamento, nel rispetto dei diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del RGPD;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente Accordo e dei connessi obblighi di legge;
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al RGPD e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto dei principi di

trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali. Le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati.

Le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite, salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del RGPD; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Laddove le Parti concorrano fra loro, in forme diverse nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, determinando congiuntamente, in tutto o in parte le finalità e i mezzi dei conseguenti trattamenti, stipuleranno fra loro un accordo di contitolarità che riflette adeguatamente i loro ruoli e le rispettive responsabilità per la protezione dei dati personali, nonché i loro rapporti con gli interessati, ai sensi e agli effetti dell'art. 26 del RGPD.

Art. 12 - Gestione del contenzioso

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo e di quanto ne consegue, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non fosse raggiunta si procederà per via giudiziale, eleggendo come foro competente quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li



ICE-Agenzia per la promozione all'estero
e l'Internazionalizzazione delle imprese Italiane

Confederazione AEPI

Il Direttore Generale
Dottor Roberto Luongo

Il Presidente
Signor Cosimo Dinoi